

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
AREA DELLA DIRIGENZA FLL – SEZIONE DIRIGENTI  
REGIONE MARCHE  
PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PERIODO 2021 - 2023**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge**

Data di sottoscrizione	30/12/2021
Periodo temporale di vigenza	periodo 2021 – 2023
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Maria Di Bonaventura (presidente – Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali) Enrica Bonvecchi (componente - Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante) Mauro Terzoni (componente – Dirigente della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	FP CGIL CISL FPL UIL FPL FEDIR DIREL DIRER
Soggetti destinatari	Personale dirigente della Giunta regionale
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- Con decreto del dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali n. 496 del 14/07/2021 è stato costituito il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale anno 2021; è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo Area della dirigenza FLL – Sezione dirigenti Regione Marche periodo 2021-2023; la Giunta regionale, con deliberazione n.1654 del 28/12/2021, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche, con verbale del 22/12/2021, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; in data 30/12/2021 è stato sottoscritto il contratto definitivo.

- E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, comprensivo del Piano per l'organizzazione del lavoro agile (POLA) di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 01/02/2021, aggiornato con deliberazione n. 1257 del 25/10/2021.

- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 29/03/2021.
- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

## **2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)**

Il contratto recepisce le disposizioni normative contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020 e disciplina la costituzione e la ripartizione del Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2021.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali), tenendo conto degli effetti determinati sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della Regione Marche della legge n. 56/2014, che ha trasferito alle regioni le funzioni non fondamentali delle province, attuata dalla legge regionale 13/2015, a decorrere dall'aprile 2016, oltre che dei commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, che ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con decorrenza 1° gennaio 2018.

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020**, che definisce la nuova disciplina per la quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e la relativa destinazione;
- **articolo 56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020**, che stabilisce l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;
- **articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68**. La disposizione, nel definire le misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi da parte delle regioni e degli enti locali, individua un percorso guidato per recuperare gradualmente le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa; La nota interministeriale dell'8 agosto 2014 attuativa della circolare n. 60/GAB in data 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze relativa alle modalità attuative del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge n. 68/2014, contiene le indicazioni applicative dell'articolo 4 citato e in particolare, al punto 1 (pagina 3), fa salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in conformità alle leggi regionali già vigenti;
- **articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11**, ai sensi del quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- **articolo 10, comma 2, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16**, ai sensi del quale in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e

dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e che l'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente;

- **articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122**, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni effettuate per effetto delle cessazioni del personale in servizio avvenute nel periodo 2011 – 2014;
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale al personale dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio;
- **articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale, è stato armonizzato il trattamento economico del personale delle province transitato nella regione Marche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale regionale;
- **articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135**, ai sensi del quale il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019**, di attuazione dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017, concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, dal quale risulta in particolare che la Regione Marche rispetta i parametri a) e b) dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, potendo così agire ad incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, come previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205;
- **deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/05/2019**, concernente la nuova disciplina del processo di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale, alla luce del DPCM 8 marzo 2019;
- **articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34**, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- **decreto ministeriale 3 settembre 2019** il quale fa salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 17 dicembre 2020, le

risorse stabili corrispondono a quelle dell'anno precedente, come certificate dall'organo di revisione, incrementate dell'importo della retribuzione di anzianità del personale cessato nell'anno 2020 e degli aumenti previsti dall'articolo 56 del predetto CCNL (1,53% del monte salari 2015).

Le risorse permanenti includono quelle relative ai Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014, oltre che le risorse corrispondenti al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego e al riallineamento del trattamento accessorio del citato personale trasferito ex legge n. 56/2014, in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019, che non rilevano ai fini del computo del limite di cui all'articolo articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La parte variabile del Fondo è costituita da risorse finalizzate, previste da specifiche disposizioni di legge (articolo 57, comma 2, lettera b), del CCNL 2016/2018). In particolare tali risorse si riferiscono ai compensi per gli avvocati regionali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ed alla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 19/12/2016 di approvazione del relativo regolamento, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR del 1 febbraio 2018. Sono inoltre incluse quelle finalizzate al personale destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e a quello assegnato al Soggetto aggregatore, assunti in deroga alle facoltà assunzionali ai sensi rispettivamente del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015; come peraltro successivamente confermato anche nell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, tali risorse non rilevano ai fini del computo del limite di cui all'articolo articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

In Applicazione del parere ARAN AFL33, tra le risorse variabili sono state stanziare anche le risorse derivanti dall'aumento dell'1,53% da calcolarsi sul monte salari relativo alla dirigenza del 2015 per gli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata ad incremento della retribuzione di posizione e, per la parte residua alla retribuzione di risultato. Secondo il predetto orientamento applicativo ARAN, relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

Le risorse del Fondo, sono state ridotte della quota eccedente le corrispondenti risorse dell'anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa e in particolare dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Essendo infatti il personale in servizio non superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018, per effetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019, si applica il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La riduzione del fondo ammonta pertanto a Euro 64.478,29.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 3.871.838,16 e sono ripartite secondo quanto individuato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Il contratto prevede che le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano complessivamente a Euro 2.469.800,00 (al netto degli arretrati contrattuali). Per l'anno 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 19/03/2018, per effetto delle quali ai dirigenti con incarico di direzione dei Servizi e ai dirigenti con incarico di direzione delle Posizioni di funzione, sono corrisposti i seguenti valori economici:

<b>FASCIA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>
S1a	Euro 67.000,00
S1b	Euro 57.000,00
S2	Euro 44.000,00
S3	Euro 38.000,00
S4	Euro 31.000,00
S5	Euro 26.000,00

Tali importi sono incrementati di Euro 409,50, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del CCNL 2016/2018.

A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2022, in relazione all'avvio dell'operatività delle nuove strutture della Giunta regionale, trova applicazione la graduazione delle posizioni dirigenziali sulla base dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1522 del 6 dicembre 2021, come di seguito riportato:

<b>FASCIA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>
Dip	Euro 70.000,00	struttura complessa
Dir	Euro 60.000,00	struttura complessa
Set1	Euro 45.500,00	struttura semplice
Set2	Euro 39.300,00	struttura semplice
Set3	Euro 32.100,00	struttura semplice
Set4	Euro 27.000,00	struttura semplice

Il contratto prevede inoltre che le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono complessivamente pari a Euro 983.212,89 (al netto degli arretrati contrattuali), pari al 26,78 per cento del fondo, e sono ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 6 del contratto decentrato.

Per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di valutazione della performance individuale ed organizzativa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012.

Sono inoltre previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e di attività. Detti compensi sono correlati a:

- compensi per attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate;
- incremento retribuzione posizione e risultato personale regionale distaccato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziato con le risorse di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legge;
- retribuzione di posizione e risultato del personale regionale assegnato al Soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, confermato anche per l'anno 2021 in esame, è conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la

disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 96 del 01/02/2021 e n. 1257 del 25/10/2021, concernenti il Piano della performance 2021 – 2023.

Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.

L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.

Il Piano si compone di tre parti; dopo una prima parte nella quale vengono presentate le funzioni, l'organizzazione amministrativa, le risorse umane e finanziarie a disposizione delle strutture della Giunta della Regione Marche, vengono introdotte, adeguatamente specificate, la performance organizzativa, più rivolta alla dimensione strategica e la performance individuale, rivolta al raggiungimento dei risultati degli obiettivi specifici.

## **RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**

### **1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021 è complessivamente pari a Euro 3.871.838,16, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

#### **1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse permanenti ammontano complessivamente a Euro 3.354.187,22.

##### **- Risorse storiche consolidate**

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), del Contratto collettivo nazionale del 17/12/2020 sono pari a Euro 3.282.277,77.

##### **- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di certezza e stabilità, sono pari a Euro 66.831,41 (articolo 56, comma 1, CCNL del 17/12/2020 – 1,53% monte salari 2015).

##### **- Altri incrementi con carattere di certezze e stabilità**

Gli altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sono complessivamente pari a Euro 5.078,04 e corrispondono alla RIA del personale cessato nell'anno 2020 (articolo 57, comma 2, lettera a), CCNL del 17/12/2020).

#### **1.2 – Sezione II – Risorse variabili**

Le risorse variabili sono complessivamente pari a Euro 582.129,23. Sono costituite per Euro 200.494,23 dagli incrementi di cui all'articolo 56, comma 1, del CCNL del 17/12/2020, relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020. Sono inoltre costituite dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 lettera b) del medesimo CCNL, pari a Euro 361.635,00. In particolare, le relative voci di entrata del fondo si riferiscono alle disposizioni normative ed alle finalità di seguito specificate:

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 9, per i compensi spettanti ai professionisti legali, con riferimento alle sentenze favorevoli con spese a

- carico della controparte e a quelle con compensazione delle spese (deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 19/12/2016 e deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR del 1 febbraio 2018);
- articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato spettanti ai dirigenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
  - articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014 e articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, per il personale assegnato al soggetto aggregatore.

Tali poste costituiscono delle mere "partite di giro" contabili, essendo lo stesso importo riportato nella parte dell'utilizzo del fondo, e corrispondono alle somme effettivamente accantonate nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale, specificatamente correlati all'esercizio delle relative funzioni. Eventuali economie non costituiscono risorse da poter reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

### **1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo**

Le risorse del fondo per l'anno 2021 sono state ridotte di Euro 64.478,29, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

### **1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1) pari ad Euro 3.354.187,22;
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari a Euro 517.650,94;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 3.871.838,16.

### **1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo del 30/12/2021, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) dell'accordo medesimo.

Nell'utilizzo del fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

### **2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 2.888.625,27, come di seguito specificato:

- retribuzione di posizione	Euro	2.469.800,00
- arretrati annualità 2018 – 2019 – 2020	Euro	200.494,23

- compartecipazione personale trasferito dalla provincia al recupero risorse ispezione MEF	Euro	16.696,04
Le risorse previste da specifiche disposizioni di legge sono destinate a remunerare le seguenti attività:		
- compensi professionisti legali	Euro	40.000,00
- compensi per i professionisti legali per le sentenze favorevoli con compensazione di spese	Euro	116.635,00
- incrementi dirigenti assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione	Euro	45.000,00

## **2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 983.212,89 e sono destinate alla retribuzione di risultato.

## **2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 2.888.625,27;
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 983.212,89;
- Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 3.871.838,16.

## **2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.**

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse permanenti, pari a Euro 3.354.187,22, vengono impiegate per Euro 2.425.000,00 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione, approvato

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012;

- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Le risorse del Fondo 2021 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2020	Fondo 2021
Risorse fisse	2.618.271,54	3.282.277,77	3.354.187,22
Risorse variabili	217.379,44	378.495,77	582.129,23
Riduzione per supero vincolo fondo 2016	-	- 59.400,25	- 64.478,29
Totale Fondo	2.835.650,98	3.601.373,29	3.871.838,16
Risorse non soggette al vincolo	- 214.046,42	- 979.768,73	- 1.250.233,60
Totale Fondo per vincolo	2.621.604,56	2.621.604,56	2.621.604,56
Destinazioni non contrattate	1.710.516,60	2.701.031,04	2.888.625,27
Destinazioni contrattate	1.125.134,38	900.342,25	983.212,89
Destinazioni da regolare	-	-	-
Totale destinazioni	2.835.650,98	3.601.373,29	3.871.838,16

### **4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.**

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

**4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente non sono risultate economie da riportare tra le risorse variabili del Fondo del corrente anno.

#### **4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Trattandosi di un fondo relativo all’anno 2021, sono già stati impegnati, liquidati e pagati complessivamente Euro 2.568.811,75, con imputazione della spesa e dei relativi oneri riflessi a carico dei pertinenti capitoli del bilancio 2021/2023, annualità 2021.

Restano da liquidare Euro 1.303.026,41, oltre agli oneri riflessi pari a Euro 420.885,59, per un totale complessivo di Euro 1.723.912,00, relativo alla retribuzione di risultato, il cui pagamento verrà effettuato nel prossimo anno, all’esito del processo di valutazione, oltre ai compensi per i professionisti legali e all’incremento ex D.L. 189/2016 per i dirigenti assegnati all’Ufficio speciale per la ricostruzione; detto importo da pagare trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021 a carico dei seguenti capitoli:

capitolo 2011010005	1.190.280,00
capitolo 2011010016	283.290,00
capitolo 2011010027	101.175,00
capitolo 2110210035	82.548,00
capitolo 2110210036	19.647,00
capitolo 2110210037	7.017,00
capitolo 2010310055	15.200,00
capitolo 2010310056	3.618,00
capitolo 2010310054	1.292,00
capitolo 2150110011	15.000,00
capitolo 2150110012	3.570,00
capitolo 2150110013	1.275,00

Secondo quanto previsto nell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziare nell’esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all’esercizio successivo.

Ancona, lì 29 dicembre 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
*(Dott.ssa Maria Di Bonaventura)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2015 e che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*